

Ancona 17/09/2008



Detrazione IVA sulle fatture per le prestazioni di alberghi e ristoranti

L'art. 83 della Legge 133/2008, pubblicata in G.U. il 21 agosto 2008, ha soppresso, a decorrere dal 1° settembre 2008, l'indetraibilità oggettiva dell' IVA sulle spese per servizi di vitto e alloggio.

In particolare è stato stabilito che l'imposta relativa alle prestazioni alberghiere ed alle somministrazioni di alimenti e bevande è detraibile a condizione che le suddette prestazioni risultino **inerenti all'attività d'impresa, arte o professione esercitata** e fatta salva la sussistenza di specifiche limitazioni del diritto alla detrazione dell'IVA (es. per effetto di operazioni esenti).

La novità interessa, ovviamente, anche le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte dei dipendenti e dei collaboratori, e si estende anche alle eventuali operazioni accessorie (ad esempio lavanderia, parcheggio, telefono relative ad un pernottamento in albergo).

Per contro, al momento, la detrazione IVA non compete qualora i suddetti costi si configurino quali spese di rappresentanza (ad esempio, pranzo e/o pernottamento offerti a fornitori e/o consulenti).

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 5 settembre 2008 ha fornito i primi chiarimenti sui seguenti aspetti operativi:

- La detrazione dell'IVA presuppone il possesso della fattura la quale, pertanto, deve essere espressamente richiesta non oltre il momento di effettuazione delle prestazioni alberghiere e della somministrazione di alimenti e bevande, atteso che le stesse sono menzionate tra le operazioni per le quali l'emissione del documento è obbligatoria solo se richiesta dal cliente. La richiesta preventiva della fattura è pertanto indispensabile per poter esercitare la detrazione dell'IVA e per consentire la registrazione del documento sul libro IVA acquisti. Al riguardo, è pertanto opportuno istruire i propri dipendenti e/o collaboratori in merito ai documenti da richiedere a ristoranti, bar ed alberghi in occasione delle trasferte nonché in caso di spese sostenute con potenziali clienti o fornitori.
- L'annotazione di tali fatture nel registro IVA degli acquisti, qualora l'importo delle stesse non sia singolarmente superiore ad €. 154,94, può essere effettuata cumulativamente con un documento riepilogativo ai sensi dell'art. 6 del DPR 695/96. Nel documento riepilogativo dovranno essere indicati i numeri attribuiti alle singole fatture dal destinatario, l'ammontare complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta.
- Nell'ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall'effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione dell'IVA è necessario che la fattura rechi anche l'indicazione di tale soggetto. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso di un dipendente o collaboratore in trasferta, nel qual caso le aziende dovranno richiedere che sulla fattura sia riportata non solo la

propria denominazione e gli altri dati fiscali della medesima, ma anche i dati del dipendente o collaboratore che ha usufruito della prestazione.

Peraltro, nel caso in cui il cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione di un libero professionista, la fattura dovrà essere intestata anche a quest'ultimo per consentirgli di detrarre l'imposta addebitata.

- La detrazione può essere operata per le prestazioni alberghiere e di ristorazione effettuate a decorrere dal 1° settembre 2008. Si ricorda che per determinare il momento di effettuazione della prestazione si fa riferimento al momento del pagamento del corrispettivo o, se anteriore, al momento di emissione della fattura.

INERENZA

Un aspetto rilevante da considerare ai fini della detrazione dell'IVA riguarda l'inerenza della spesa alberghiera o di ristorazione, ossia il fatto che la stessa sia connessa con lo svolgimento dell'attività d'impresa/lavoro autonomo.

Così ad esempio può essere detraibile l'IVA sulle spese alberghiere o di ristorazione sostenute dall'imprenditore/lavoratore autonomo per le trasferte al di fuori del territorio comunale presso un cliente o un fornitore, per partecipare ad una fiera di settore o ad un convegno, per le trasferte dei dipendenti e collaboratori, etc. Per dimostrare l'inerenza della spesa con l'attività esercitata è opportuno allegare alla fattura eventuale documentazione ulteriore (ad es. il biglietto d'ingresso alla fiera, il depliant del convegno, etc.), ovvero annotare sul retro della fattura la motivazione della spesa (ad esempio trasferta presso il cliente X).

Per le trasferte dei dipendenti/collaboratori l'inerenza è desumibile dalla documentazione interna quale ad esempio la nota spese da cui risulti anche la causale del viaggio.

Come già evidenziato e confermato dalla Circolare n.53/E dell'Agenzia delle Entrate del 5 settembre 2008, l'IVA relativa alle spese alberghiere e di ristorazione rientranti tra le ***"spese di rappresentanza"***, rimane indetraibile ai sensi dell'art.19-bis 1, comma 1, lettera h) del DPR 633/72.

La norma che rinvia la definizione di queste ultime spese a quella data ai fini delle imposte dirette, è di difficile applicazione anche perché non esiste un orientamento univoco sulla questione.

Al momento, è possibile affermare che:

- le spese di rappresentanza sono quelle sostenute per offrire un'immagine positiva dell'azienda e della propria attività, nonché per promuovere l'acquisizione ed il consolidamento del proprio prestigio;
- le spese di pubblicità e propaganda, invece, sono dirette a reclamizzare un determinato prodotto ed il loro fine è quello di incrementare direttamente o indirettamente le vendite.

In un articolo pubblicato il 9 settembre 2008 su IL Sole 24 Ore, a cura dell'esperto Dott. Renato Portale, vengono evidenziati alcuni casi, abbastanza diffusi nella prassi aziendale e già analizzati dall'Agenzia delle Entrate, ed il relativo trattamento ai fini IVA, che di seguito vengono riportati:

| | SITUAZIONE | TRATTAMENTO IVA |
|----|---|---|
| A) | Incontri conviviali con rivenditori nell'ambito dello svolgimento del rapporto di concessione | L'imposta è detraibile, in quanto si tratta di costi inerenti l'attività d'impresa e/o spese di propaganda. |
| B) | Rapporti con altre imprese per realizzare partnership | IVA non detraibile, in quanto si tratta di spese di rappresentanza. |
| C) | Incontro con clienti, sia attuali che potenziali, per l'attività di promozione della vendita | L'imposta è detraibile, in quanto si tratta di costi inerenti l'attività d'impresa e/o spese di propaganda, in presenza di una diretta correlazione tra le spese sostenute ed i ricavi derivanti dai rapporti contrattuali con i clienti. |
| D) | Incontro con fornitori di beni o servizi per sviluppare alcune attività oggetto del contratto commissionato | IVA non detraibile, in quanto si tratta di spese di rappresentanza. |
| E) | Incontro con consulenti/professionisti per i quali sono anticipate le spese di vitto e/o alloggio che formano oggetto di specifico addebito nella fattura emessa dal professionista | L'IVA non è detraibile da parte dell'impresa ma sarà detraibile dal professionista (cui va cointestata la fattura). |

SPESE PER MENSE AZIENDALI E SERVIZI SOSTITUTIVI

L'IVA relativa alla ***gestione diretta delle mense aziendali*** è integralmente detraibile (art.19-bis 1, comma1, lettera f) DPR 633/72), così come quella relativa al servizio mensa ***fornito dal datore di lavoro tramite appalto*** ad un'impresa del settore;

In merito ai ***servizi sostitutivi di mensa aziendale*** (buoni pasto o convenzione con pubblico esercizio) , una prima lettura combinata della normativa pre-vigente e della normativa comunitaria recepita nel DL 112/2008, dovrebbe far ritenere che l'IVA connessa con le citate prestazioni possa essere detraibile; sul punto sarebbe auspicabile una specifica conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni, mi è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Consulenti Associati srl